



COMUNE DI LIPARI
Capofila del Distretto Socio –Sanitario 25
(Lipari- Leni, Malfa, Santa Marina Salina)
Ufficio Piano

SCHEMA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (P.A.L.) QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2018 CUP H69G23000190001

L'anno il giorno..... il mese di....., presso la sede comunale sita in Piazza Mazzini n. 1

TRA

Il Distretto socio-sanitario n° 25, rappresentato dal –
..... –Comune di Lipari Comune capofila del Distretto.

E

Il/la dott./ssa_nato/a..... _ (____) il/...../.....,
residente in

Via.....,Codice Fiscale.....

P.IVA

PREMESSO CHE:

il Comitato dei Sindaci, giusta Deliberazione n. 3 del 24 agosto 2023 ha provveduto ad approvare le schede progettuali QSFP annualità 2017 e il Piano di Azione Locale (PAL) 2018 del Distretto S.S. n. 25.

In particolare nel suddetto PAL 2018 si prevede nell'Azione 2 denominata Interventi e servizi di inclusione per i beneficiari RdC l'implementazione di apposita Equipe Multidisciplinare costituita da n. 1 psicologo; n.1 educatore; n.1 mediatore per l'importo complessivo pari ad € 16.762,81;

il Dirigente del Servizio 7° del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con propria nota prot. 40766 del 2 ottobre 2023 ha espresso il parere di coerenza, con gli indirizzi del Piano Regionale per la lotta alla Povertà di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 29 gennaio 2019, al Piano di attuazione locale 2018 per il suddetto Distretto S.S.

Il Distretto socio sanitario n° 25, al fine di conseguire il superiore obiettivo come specificato nel successivo art.2 del presente disciplinare, intende conferire appositi incarichi libero professionali in favore delle tre figure richiamate in premessa per la costituzione dell'Equipe multidisciplinare

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Natura del rapporto

Il rapporto contrattuale che si instaura con il presente disciplinare è da considerarsi quale contratto di lavoro autonomo con professionista ai sensi degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile.

La prestazione professionale sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del lavoratore autonomo, così come meglio specificato nel successivo art. 3 del presente disciplinare.

L'incaricato non è in alcun modo parte dell'organico dell'Ente committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di pubblico impiego né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il professionista dà atto altresì, di non essere titolare di rapporti di impiego con enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione.

Art. 2

Prestazioni

Gli incaricati saranno chiamati a operare per il potenziamento del servizio sociale professionale, relativamente ai beneficiari del REI/RDC o sua misura sostitutiva appartenenti a uno o più Comuni e in stretto raccordo con il Distretto Socio-Sanitario 25, con funzioni riguardanti:

-la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia beneficiaria del RDC o altra misura di sostegno al Reddito prevista dal Governo in tema di lotta alla povertà ed all'esclusione sociale quale a titolo semplificativo denominato Assegno di Inclusione;

-in collaborazione con i Case Manager lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari del RDC e/o altre misure previste dal Governo in tema di lotta alla povertà ed all'esclusione sociale

- l'attivazione di prestazioni socio-psico-educative e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'interno del sistema dei servizi e interventi per l'inclusione attiva, quali l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e interventi educativi – territoriali e domiciliari - per gli adulti e la famiglia;

- il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa;

- il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel contrasto alla povertà.

Art. 3

Durata, luogo e condizioni dell'incarico

L'incarico prevede una prestazione di 4 ore a settimana per 52 settimane, per un monte ore complessivo, per ogni figura professionale, pari a:

- a) psicologo n. 225 ore;
- b) educatore professionale n. 220 ore;
- c) mediatore culturale n. 200 ore.

Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. Il professionista dovrà espletare la propria attività lavorativa presso le strutture dei Comuni del Distretto 25, secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal professionista in coerenza alla natura non subordinata dell'incarico. Il professionista si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle normative applicabili in materia.

L'incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Lipari-capofila del Distretto, trattandosi di ricorso a professionista esterno operante in regime di autonomia, fermo restando che dovrà svolgere le ore contrattuali nel rispetto dell'orario settimanale previsto per l'incarico e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici comunali. In caso di impedimento le ore non prestate eccezionalmente in un mese potranno, previa autorizzazione del

responsabile dell'ufficio piano, essere recuperate nel mese successivo.

Il professionista dovrà trasmettere all'Ufficio Piano una relazione mensile sul servizio prestato ed apposito *time sheet*. È escluso il rinnovo tacito dell'incarico.

Art. 4

Corrispettivo e condizioni di pagamento

A fronte del presente incarico il Distretto socio sanitario 25 corrisponderà al professionista il compenso orario come di seguito riportato:

Professionista	n. ore	n. settimane	Costo orario	Costo onnicomprensivo di tutti gli oneri
Psicologo	225	52	€ 30,00	€ 6.762,81
Educatore professionale socio – pedagogico	220	52	€ 25,00	€ 5.500,00
Mediatore Culturale	200	52	€ 20,00	€ 4.500,00

per un ammontare complessivo massimo di € 16.762,81 per l'intera durata dell'incarico di 52 settimane. La somma è da intendersi comprensiva di IVA e di ogni altro onere e spese relative allo svolgimento della prestazione professionale. Non è previsto il rimborso delle spese di viaggio. Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza mensile previa presentazione di fattura elettronica con allegati report contenenti l'attività svolta e qualsiasi altra documentazione necessaria per rendicontare la spesa sostenuta all'Autorità di Gestione.

La fattura dovrà indicare il CUP, le coordinate bancarie per il pagamento delle spettanze, oltre che la determinazione dirigenziale di impegno somme, con scadenza di pagamento a 60 gg dall'emissione della stessa.

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto e non è assimilabile in alcun caso ad un rapporto di lavoro dipendente.

In via tutelare l'Amministrazione si riserva di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione ove, da un successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato. I corrispettivi non saranno oggetto di variazioni/revisioni per tutta la durata del servizio.

Art. 6

Obblighi del professionista

Il professionista si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.

Art.7

Responsabilità e tutela contro azioni di terzi

Il professionista si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, a terzi ed eventualmente ai comuni del Distretto, in dipendenza di gravi irregolarità, manchevolezza o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre, è sempre responsabile sia verso il Distretto, sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

Art.8

Risoluzione del contratto

Le parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, hanno facoltà di recedere dall'incarico con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/ pec.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato tecnico che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che

il Comune di Lipari intenderà mettere in atto.

Art.9

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Lipari è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE,esclusivamente nell'ambito dell'incarico regolato dal presente disciplinare.

Art.10

Controversie

Nel caso di controversie nel corso della vigenza contrattuale si procederà alla definizione delle stesse in via amministrativa. Le domande ed i reclami dovranno essere presentate per iscritto.

È escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Per tutte le controversie che non sarà possibile definire in via amministrativa, la parte attrice potrà proporre domanda avanti il giudice ordinario competente del foro di Barcellona P.G., nel rispetto delle norme contenute nel vigente codice di procedura civile.

Art.11

Norma finale

Il presente disciplinare è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, tabella B, del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il Distretto resta esonerato da ogni responsabilità derivante dall'attività inerente al presente incarico e riguardante terzi.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di incarico si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Il Professionista

Il Dirigente
